Comunicazione Operazioni Transfrontaliere: obbligo di trasmissione elettronica delle operazioni estere al Sistema di Interscambio – Decorrenza 1° luglio 2022

A decorrere dal 1° luglio 2022, è previsto l'obbligo di trasmettere elettronicamente **in formato XML**, via Sistema di Interscambio, i dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia, come già avviene per l'emissione delle fatture elettroniche "Italiane".

Il nuovo obbligo non concerne le importazioni di beni e le esportazioni. Sono comunque escluse dall'adempimento le operazioni "per le quali è stata emessa una bolletta doganale".

Per le altre operazioni con l'estero (acquisti e vendite di beni e servizi Intracomunitari e acquisti di servizi extraUe), invece, la comunicazione andrà effettuata con file in formato XML (fattura elettronica).

Particolare attenzione dovrà essere posta ai termini entro i quali effettuare l'invio dei dati, oltre che alla corretta **compilazione**, nel file XML, dei campi "Tipo Documento" o del codice "Natura".

L'art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015 prevede che, a partire dal 1° luglio 2022 l'invio dei dati delle operazioni con soggetti non stabiliti, via Sistema di Interscambio, debba avvenire:

- quanto alle **operazioni attive** (nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia), entro il termine di emissione delle fatture o dei documenti che certificano i corrispettivi;

- quanto alle **operazioni passive** (da soggetti non stabiliti in Italia), entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

La fattura, dovrà essere predisposta nel formato XML per l'invio telematico al Sistema di Interscambio (come già per le fatture elettroniche "Italiane").

In particolare, da un punto di vista tecnico, nel file XML, in merito alla corretta compilazione dei campi "Tipo Documento" o del codice "Natura" è necessario distinguere tra le varie tipologie di operazioni.

Nel caso in cui un operatore non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato emetta fattura nei confronti di un **committente soggetto passivo residente** o stabilito, quest'ultimo è tenuto a predisporre un file XML, scegliendo il codice TD17 ("Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero"), avendo cura di inserire i dati del prestatore nell'elemento <CedentePrestatore> e i propri in quello relativo al <CessionarioCommittente>.

Nel **campo <Data>** dovrà essere indicata:

- la data di ricezione (o una data ricadente nel mese di ricezione) della fattura emessa dal fornitore estero, qualora l'acquisto riguardi servizi "intra-Ue";

- la data di effettuazione dell'operazione (ex art. 6 del DPR 633/72), nel caso in cui i servizi siano stati esegui- ti da un prestatore "extra Ue".

Occorrerà, inoltre, compilare la sezione **<DettaglioLinee>**, indicando i dati di ogni operazione e riportando l'imponibile presente nella fattura ricevuta, l'imposta dovuta o, in alternativa, il codice "Natura", qualora non si sia in presenza di un'operazione imponibile. Il documento andrà numerato (preferibilmente con una numerazione ad hoc). Nell'elemento **<DatiFattureCollegate>** dovranno essere riportati gli estremi della fattura di riferimento.

Con riguardo agli **acquisti intracomunitari di beni**, dovrà, invece, essere predisposto un documento con codice TD18.

La principale differenza rispetto al "file TD17" consiste nel fatto che nel campo <Data> potrà essere esclusivamente indicata la **data di ricezione** della fattura emessa dal cedente intracomunitario (o una data ricadente nel mese di ricezione), e non la data di effettuazione dell'operazione. Tale ultima scelta viene, infatti, adottata solo nelle fattispecie di cui all'art. 17 comma 2 del DPR 633/72, in cui il cessionario/committente adempie agli obblighi di certificazione relativi alle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da operatori non residenti.

Per quanto sopra evidenziato, si sottolinea come siano pressoché identiche le modalità di compilazione dei documenti "TD17" e "TD19", quest'ultimo utilizzabile in caso di **acquisto di beni già presenti** in Italia da soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato.

Alla luce delle suddette novità normative è necessario che le imprese che già utilizzano programmi per l'invio telematico delle fatture elettroniche Italiane al Sistema di Interscambio e che ancora non spediscono telematicamente le fatture elettroniche verso clienti esteri, provvedano ad aggiornare i programmi e dal 1° di Luglio effettuino l'invio telematico delle stesse. Particolare attenzione andrà posta ai tempi di ricezione delle fatture di acquisto intracomunitarie, vista la necessità di invio elettronico delle medesime al Sistema di Interscambio, entro le scadenze strettamente definite dalla legge.